

Edizione di venerdì 10 marzo 2017

AGEVOLAZIONI

Patent box: i chiarimenti del Fisco sull'utilizzo indiretto di software
di **Marco Bomben**

BILANCIO

Criteri di valutazione dei crediti: sconti per le piccole nell'OIC 15
di **Enrico Ferra**

ACCERTAMENTO

Il segreto professionale nell'ambito delle verifiche fiscali
di **Lucia Recchioni**

IVA

Superamento del plafond neutrale in capo all'esportatore abituale
di **Marco Peirola**

CONTENZIOSO

Spetta all'Amministrazione finanziaria produrre in giudizio il PVC
di **Angelo Ginex**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

AGEVOLAZIONI

Patent box: i chiarimenti del Fisco sull'utilizzo indiretto di software

di **Marco Bomben**

Le attività di **implementazione, aggiornamento, personalizzazione** e *customizzazione* del **software** *protetto da copyright* – **concesso in uso** – sono agevolabili ai fini del **patent box**.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione n. 28/E](#) di ieri.

Come noto, al fine di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, la **legge di stabilità 2015** ([articolo 1, commi 37-45](#)) ha introdotto **un regime di tassazione agevolata** per i redditi derivanti dall'utilizzo di **"software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili"**.

In particolare, le **modalità di determinazione del reddito agevolabile** ascrivibile all'utilizzo dei citati beni immateriali sono definite dall'[articolo 7 del D.M. 30 luglio 2015](#), il quale a tal proposito distingue tra:

- **utilizzo diretto del bene;**
- **concessione in uso.**

Nel caso oggetto della risoluzione in commento, l'istante, una società di produzione *software*, ha interpellato il Fisco circa la possibilità di far rientrare nell'agevolazione le seguenti attività **connesse ad uno specifico programma applicativo** registrato presso il Registro Pubblico speciale Programmi per Elaboratore tenuto dalla SIAE:

- **concessione in uso del software**, sotto forma di **licenza iniziale**;
- **concessione in uso del software**, sotto forma di **successivi canoni di assistenza/manutenzione**;
- **realizzazione e concessione in uso delle modifiche** effettuate al *software*.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ribadito quanto già affermato in passato con la [circolare 11/E/2016](#), ovvero che **"per software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore"** ha precisato di fondare le proprie considerazioni sul principio OCSE del cd. **nexus approach**.

Più nel dettaglio, il principio citato richiede un necessario **collegamento tra il godimento dell'agevolazione (patent box) e l'effettivo svolgimento di un'attività economica che si sostanzia nello sviluppo, mantenimento ed accrescimento del bene immateriale.**

Ciò considerato, nel presupposto che la società istante:

- **sviluppi programmi originali** quali risultato di creazione intellettuale,
- sia **titolare del diritto allo sfruttamento economico** del bene immateriale,
- svolga **attività di ricerca e sviluppo**,

secondo l'Agenzia delle Entrate *“l'attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright”* deve *“sostanziarsi nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software”* con l'esclusione pertanto di tutte quelle attività che configurano invece *“una forma puramente strumentale all'utilizzo del software”*.

Alla luce di tali argomentazioni, quindi, l'Agenzia chiude la disamina esprimendo parere positivo circa la richiesta dell'istante di considerare agevolabili le attività connesse alla **concessione in uso del bene immateriale “se consistenti nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, in considerazione dell'obbligatorietà, prevista dalla norma, di svolgere un'attività di ricerca e sviluppo”**.



Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL PATENT BOX

Scopri le sedi in programmazione >

BILANCIO

Criteri di valutazione dei crediti: sconti per le piccole nell'OIC 15

di **Enrico Ferra**

Tra le novità più commentate in vista della redazione dei nuovi bilanci, se non altro per la ricorrenza di tali poste in bilancio, vi è la modifica dei **criteri di valutazione dei crediti**.

Si ricorda che le nuove disposizioni di cui al [n. 8\), comma 1, dell'articolo 2426 cod. civ.](#) impongono di rilevare i crediti e i debiti in bilancio in base al criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del **fattore temporale** e, per quanto riguarda i crediti, del **valore di presumibile realizzo**.

In merito alla definizione di costo ammortizzato viene in soccorso il nuovo principio contabile OIC 15, che al paragrafo 16 fornisce la seguente definizione: *“Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il **valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato** utilizzando il criterio dell'**interesse effettivo** su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e **dedotta qualsiasi riduzione** (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”*.

Tale criterio, improntato ad un approccio di tipo **“sostanziale”**, impone pertanto di valutare i crediti:

- in modo da **distribuire** le variazioni generate dagli stessi lungo la vita utile stimata;
- in funzione di un **tasso d'interesse effettivo**;
- al **netto di qualsiasi riduzione** che abbia inciso sul valore degli strumenti stessi, quali i costi di transazione (es. onorari e commissioni pagati a soggetti terzi, contributi pagati a organismi di regolamentazione, tasse e oneri sui trasferimenti), i premi, gli sconti e gli abbuoni.

In termini operativi, ciò comporta che in sede di **prima rilevazione** il valore di iscrizione sia rappresentato dal **valore nominale del credito**, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni, con l'inclusione degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito. In tale momento, occorrerà tenere conto, pertanto, dei **costi di transazione**, delle eventuali commissioni attive e passive e di ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale, in modo da distribuire tali componenti nel tempo in base al **tasso d'interesse effettivo**; dove il tasso di interesse effettivo è il **tasso interno di rendimento**, costante lungo la durata del credito, *“che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale”*.

Una volta quantificati i costi di transazione e gli altri costi che incidono sul valore dei crediti, al termine di ogni esercizio amministrativo occorrerà determinare il valore dei crediti in base al **valore attuale** dei **flussi finanziari scontati** al tasso di interesse effettivo precedentemente determinato.

Il ragionamento poi si complica nel tenere conto del “**fattore temporale**”. I paragrafi 41-45 dell'OIC 15 impongono infatti di confrontare, in sede di rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con il **tasso di interesse di mercato**, ossia il tasso di interesse che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame. Ciò in quanto, qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali fosse **significativamente diverso** dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato sarebbe quello da utilizzare per **attualizzare** i flussi finanziari futuri derivanti dal credito.

Un'ulteriore complicazione è rappresentata poi dalla presenza di **tassi di interesse variabili** e parametrati ai tassi di mercato, in presenza dei quali occorrerà rideterminare periodicamente i flussi finanziari futuri allo scopo di riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato.

Le nuove disposizioni incontrano, tuttavia, due importanti eccezioni.

La prima prevede che il criterio del costo ammortizzato **possa non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti**, come nel caso di crediti a breve termine o quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

La seconda eccezione riguarda, invece, le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e le **micro-imprese**, ossia le società di piccole dimensioni per le quali sarebbe stato eccessivamente gravoso il calcolo in funzione dei nuovi criteri. I paragrafi 55-58 prevedono infatti che nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'[articolo 2435-bis cod. civ.](#) e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'[articolo 2435-ter](#) cod. civ., i crediti possano essere valutati al **valore di presumibile realizzo senza applicare** il criterio di valutazione del **costo ammortizzato** e l'**attualizzazione**.

Qualora la società si avvalga di questa facoltà, in deroga a quanto disposto nell'[articolo 2426 cod. civ.](#), la valutazione successiva del credito può essere effettuata al **valore nominale**, con l'inclusione degli interessi calcolati al **tasso di interesse nominale** e dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle **svalutazioni** stimate e delle **perdite su crediti** contabilizzate per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo.

Inoltre, i costi di transazione iniziali, da rilevare tra i **risconti attivi**, sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali.

Seminario di specializzazione

LE REGOLE OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016 E LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Il segreto professionale nell'ambito delle verifiche fiscali

di **Lucia Recchioni**

Ai sensi dell'[articolo 52 D.P.R. 633/1972](#), l'**accesso** nei locali destinati all'**esercizio di arti o professioni** deve essere sempre eseguito **in presenza del titolare** dello studio o di un suo delegato.

È inoltre opportuno precisare che è necessaria l'**autorizzazione** del **procuratore della Repubblica** o dell'autorità giudiziaria più vicina:

- per procedere, durante l'accesso, a **perquisizioni personali** e all'**apertura coattiva** di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili,
- per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il **segreto professionale**.

Al fine di meglio comprendere il concetto di "**segreto professionale**" è necessario far riferimento all'[articolo 220 c.p.p.](#), in forza del quale non possono essere obbligati a **deporre** su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

1. i **ministri di confessioni religiose**, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
2. gli **avvocati**, gli **investigatori privati autorizzati**, i **consulenti tecnici** e i **notai**;
3. i **medici e i chirurghi**, i **farmacisti**, le **ostetriche** e ogni altro esercente una professione sanitaria;
4. gli esercenti altri uffici o **professioni** ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

Nell'ambito delle professionalità di cui al punto d) possono essere richiamati:

- sia i **dottori commercialisti**, in virtù dell'[articolo 5, D.Lgs. 139/2005](#), il quale prevede l'obbligo del segreto professionale per gli iscritti all'Albo, **salvo** per quanto concerne le attività di **revisione** e **certificazione** obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di **sindaco** o **revisore** di società od enti,
- sia i **consulenti del lavoro**, stante le previsioni di cui all'[articolo 6 L. 12/1979](#).

Giova tra l'altro sottolineare che la violazione del segreto professionale è **penalmente sanzionata** in capo al professionista ai sensi dell'[articolo 622 c.p.](#), il quale prevede la reclusione fino ad un anno o la multa da lire sessantamila a un milione per chi **rivela, senza**

giusta causa, il **segreto** di cui ha avuto notizia in ragione del proprio stato o ufficio, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare **nocumento**.

A seguito della violazione del segreto professionale potrebbero essere inoltre applicate **sanzioni disciplinari**, se previste dall'ordinamento professionale.

Pare quindi evidente che, in sede di verifica fiscale, il commercialista sia tenuto ad opporre il **segreto professionale** nel caso in cui i controlli si estendano ai documenti dei suoi clienti.

Ed infatti, le disposizioni di cui all'[articolo 52 del D.P.R. 633/1972](#), in forza delle quali, come già anticipato, si rende necessaria l'**autorizzazione** del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria se il professionista eccepisce il **segreto professionale**, sono finalizzate a contemperare due **opposte esigenze**:

- da un lato, la necessaria **tutela del professionista**, in capo al quale la legge riconosce specifici **obblighi** nei confronti dei suoi clienti,
- dall'altro, il corretto svolgimento delle **verifiche fiscali**, che sarebbero altrimenti precluse nei confronti di tutti quei professionisti per i quali è previsto, nel nostro ordinamento, il segreto professionale.

Come chiarito dalla [Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 8587 del 2 maggio 2016](#), l'eventuale illegittimità del provvedimento autorizzatorio può essere impugnata:

- davanti al **giudice tributario**, se a seguito dell'autorizzazione è stato emanato l'atto impositivo,
- davanti al **giudice ordinario**, se non è successivamente emanato alcun atto impositivo, oppure se è successivamente emanato un provvedimento non impugnato dal contribuente (con possibilità, ricorrendone i presupposti, di agire **in via cautelare**).

La Suprema Corte ha invece **escluso** la giurisdizione del **giudice amministrativo**, confermando, tra l'altro, anche la sentenza del **Consiglio di Stato, n. 6045 del 5 dicembre 2008**.

Seminario di specializzazione

LAVORATORI AUTONOMI: ACCERTAMENTI E VERIFICHE - IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Superamento del plafond neutrale in capo all'esportatore abituale

di **Marco Peirola**

L'Agenzia delle Entrate, con la recente [risoluzione 16/2017](#), è nuovamente intervenuta sulle modalità di **regolarizzazione** degli acquisti senza applicazione dell'IVA oltre i limiti del **plafond** disponibile, chiarendo che la procedura basata sul computo della maggiore IVA in sede di **liquidazione periodica** può essere adottata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è realizzato lo splafonamento e non oltre.

È il caso di ricordare che, dal punto di vista sostanziale, il superamento del *plafond* è neutrale in capo all'esportatore abituale, in quanto l'imposta che tale soggetto deve versare all'Erario **può anche essere detratta**, peraltro **a prescindere dall'eventuale scadenza del termine biennale di decadenza** nel frattempo intervenuta. Resta dovuta la sanzione (dal 100 al 200% dell'imposta), che può essere però ridotta con la procedura di ravvedimento operoso, da effettuare con o senza il coinvolgimento del cedente/prestatore.

L'[articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997](#) dispone che, se la **dichiarazione d'intenti** è stata rilasciata in mancanza dei **presupposti** richiesti dalla normativa, dell'omesso pagamento dell'IVA risponde **esclusivamente** l'esportatore abituale, cioè il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione stessa. La previsione è in linea sia con l'[articolo 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972](#), secondo il quale sono effettuate senza pagamento dell'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti degli esportatori abituali, "**su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità** (...)", sia con l'[articolo 2, comma 1, del D.L. n. 746/1983](#), in base al quale, "**qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa**".

In **deroga**, pertanto, al principio generale previsto dall'[articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972](#), secondo cui l'IVA è dovuta dal cedente/prestatore, previo addebito a titolo di rivalsa al cessionario/committente, è quest'ultimo – in veste di **esportatore abituale** – che deve corrispondere l'IVA se ha effettuato acquisti di beni o servizi senza applicazione dell'imposta per un importo superiore al *plafond* disponibile.

In passato, l'Amministrazione finanziaria aveva negato all'esportatore abituale la possibilità di recuperare in detrazione l'imposta dovuta a seguito dello "*splafonamento*" **laddove fosse già decorso il termine biennale di decadenza** previsto dall'[articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972](#) (risoluzione dell'AdE 161/2008).

Tale posizione è stata **superata** dalla [circolare 35/2013](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate ha

fornito chiarimenti in ordine alla riformulazione dell'[articolo 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972](#) ad opera dell'[articolo 93 del D.L. n. 1/2012](#). Sebbene tale norma prevede l'esercizio della detrazione da parte del cessionario/committente a seguito della rivalsa dell'imposta da parte del cedente/prestatore, la tutela del **principio di neutralità** impone che la facoltà di detrarre l'IVA pagata in sede di **accertamento** sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, sia debitore d'imposta il **cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore**.

In base a questa nuova impostazione, avallata dalla giurisprudenza (C.T. Reg. di Milano, 22 febbraio 2016, n. 1044/67/16), l'esportatore abituale cui sia stato contestato lo splafonamento può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la **dichiarazione relativa al secondo anno successivo** a quello in cui il medesimo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

La giurisprudenza è ritornata sulla questione della natura (sostanziale o formale) dell'acquisto di beni/servizi senza applicazione dell'IVA in misura superiore al *plafond* disponibile, affermando che la violazione ha carattere sostanziale e **dà luogo al recupero dell'imposta nei confronti dell'esportatore abituale e all'irrogazione, nei suoi confronti, della sanzione**, pari al 100% della relativa IVA (C.T. Reg. di Torino, 21 ottobre 2015, n. 1103/26/15).

Dai fatti di causa si desume che la società ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento sostenendo:

- da un lato, che, se avesse dovuto pagare l'IVA sugli acquisti effettuati, avrebbe visto nascere un **credito IVA di enorme entità**, con l'aggravio per la società di notevoli interessi passivi bancari, non sempre deducibili fiscalmente dal reddito d'impresa, che la stessa avrebbe dovuto pagare per poter far fronte alla mancanza di liquidità che si veniva a verificare, o comunque avrebbe dovuto attendere le tempistiche burocratiche per poter beneficiare del **rimborso** del credito che avrebbero intaccato le risorse monetarie;
- dall'altro, che, con il proprio operato, non avrebbe arrecato **alcun danno** all'Erario in considerazione della neutralità dell'IVA.

In primo grado, i giudici hanno accolto parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione alla metà, ex [articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997](#), siccome **sproporzionata** rispetto alla violazione commessa, ed annullando la rettifica disposta dall'Ufficio, in quanto la società ha violato gli obblighi contabili, ma **non ha sottratto a tassazione** il tributo dovuto. La società, infatti, se avesse rispettato le regole, avrebbe pagato un'imposta che non sarebbe diventata "dovuta" perché recuperata nella dichiarazione annuale come credito d'imposta, di cui poi avrebbe o chiesto il rimborso o esercitato la detrazione nell'anno successivo.

La Commissione Tributaria Regionale, riformando la decisione di primo grado, ha accolto l'appello dell'Ufficio.

In primo luogo, è stato stabilito che il mancato versamento dell'IVA relativa agli acquisti effettuati senza disporre del *plafond* **non costituisce una mera irregolarità formale**. In base al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, il cessionario/committente che, beneficiando dell'agevolazione prevista per gli esportatori abituali, acquista beni/servizi senza applicazione dell'IVA oltre il limite consentito, è tenuto al pagamento dell'imposta (Cass. n. 7695/2013 e Cass. n. 23588/2012). In secondo luogo, i giudici d'appello hanno **escluso la riduzione fino alla metà del minimo della sanzione**, non ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicazione della previsione contenuta nell'[articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997](#), che la decisione di primo grado ha riscontrato in considerazione dell'infrazione commessa, dell'entità del danno, delle circostanze di fatto che l'hanno determinata e dell'assenza di frode.



Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Spetta all'Amministrazione finanziaria produrre in giudizio il PVC

di Angelo Ginex

In presenza di un **avviso di accertamento** che richiami espressamente **elementi di indagine** ricavati da **verifiche** operate dalla Guardia di Finanza ed a fronte delle **contestazioni** mosse dal contribuente circa l'**attendibilità** dei relativi esiti, l'**onere** di dimostrare la **legittimità** della **pretesa fiscale** ricade in capo all'**Amministrazione finanziaria** e non può prescindere dalla **produzione** in giudizio del relativo **processo verbale di constatazione**. È questo l'interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione, con [sentenza del 15 febbraio 2017, n. 3978](#).

La vicenda trae origine da una **verifica fiscale**, relativa agli anni di imposta 2005 e 2006, avente ad oggetto Irpef, Iva ed Irap, eseguita nei confronti di un **contribuente**, esercente l'attività di produzione di imballaggi in legno, e conclusasi con l'emissione di un **processo verbale di constatazione**.

Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento scaturiti dalla predetta verifica fiscale dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che **accoglieva il ricorso**. L'Amministrazione finanziaria proponeva **appello** avverso la predetta sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale affermava la **legittimità degli avvisi di accertamento**, non avendo il contribuente prodotto in giudizio il processo verbale di constatazione più volte richiamato per difendersi nel merito della questione.

Pertanto, il contribuente proponeva **ricorso per cassazione**, eccependo l'illegittimità della sentenza impugnata, tra gli altri motivi, per non aver valutato i Giudici di seconde cure la **fondatezza delle censure** attinenti al **merito della questione** sulla base della **mancata produzione** in giudizio del **processo verbale di constatazione**.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha innanzitutto ribadito, ancora una volta, il principio cardine in tema di **distribuzione dell'onere della prova**, applicabile nella generalità dei casi (salvo alcune eccezioni), secondo cui trova applicazione, anche nel processo tributario, l'[articolo 2697 cod. civ.](#), con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.

Da ciò deriva – secondo quanto affermato dai Giudici di Piazza Cavour – che, in presenza di un avviso di accertamento che **richiami** espressamente **elementi di indagine** ricavati da **verifiche** operate dalla Guardia di Finanza ed a fronte delle **contestazioni** mosse dal contribuente circa l'**attendibilità dei relativi esiti**, *“l'onere di dimostrare la legittimità della pretesa fiscale ricade in capo all'Amministrazione finanziaria e non può prescindere dalla produzione in giudizio del processo verbale di constatazione”*.

In altri termini, la Corte di Cassazione ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, **non spetta al contribuente produrre in giudizio il processo verbale di constatazione**, ancorché questi lo richiami più volte nei propri scritti difensivi per difendersi nel merito della questione.

In virtù di ciò, quindi, la Suprema Corte ha **cassato la sentenza impugnata** e, decidendo nel merito, ha **accolto il ricorso introduttivo** del contribuente.



OneDay Master

**IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO NEL PROCESSO TRIBUTARIO E
LA CONSULENZA GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Il Monte dei Paschi nel Novecento. Storia di una banca pubblica (1929-1995)



Pier Francesco Asso e Sebastiano Nerozzi

Donzelli

Prezzo – 30,00

Pagine – 388

Questo volume racconta la storia del Monte dei Paschi di Siena dalla crisi del 1929 alla riforma bancaria dei primi anni novanta. Utilizzando fonti in larga parte inedite, gli autori esaminano per la prima volta le vicende di una banca che, assunta nel 1936 le vesti di Istituto di credito diritto pubblico, trasforma il suo modello di attività di fronte ai processi di cambiamento che hanno attraversato il nostro paese e scala la classifica dei principali istituti di credito del mondo. Sono qui descritte le principali strategie aziendali, le caratteristiche del modello operativo e l'andamento economico del Monte, dalla crisi degli anni trenta, quando esso costituisce un'ancora di stabilità per il sistema bancario dell'Italia centrale, ai tumultuosi anni quaranta, in cui è impegnato nel finanziamento della guerra e della ricostruzione; dai lenti ma continui successi realizzati durante il «miracolo economico» alla nuova crisi degli anni settanta, che vede la banca senese consolidare le sue posizioni, ampliando il sostegno alla «terza Italia» dei distretti industriali; dalla rapida espansione degli anni ottanta, con la costruzione di un gruppo bancario sempre più ampio e diversificato, alla tormentata trasformazione in società per azioni. Si tratta dunque di un'analisi che mette in evidenza i punti di forza e le capacità di adattamento mostrati dal Monte dei Paschi, ma anche i suoi limiti e i condizionamenti di fronte alle sfide provenienti da un contesto esterno sempre più globale e deregolamentato.

L'età vittoriana nella letteratura



G.K. Chesterton

Adelphi

Prezzo – 14,00

Pagine – 211

G.K. Chesterton era incapace di introdurre anche solo una traccia di moderazione in ciò che faceva – si trattasse di alimentarsi, naturalmente, ma anche di attività per lui ancora più naturali, come leggere, scrivere o parlare. E così quando decise di raccontare attraverso una serie di ritratti – da Bentham a Carlyle, da Dickens a Hardy – l'età vittoriana, di cui lui stesso era una specie di ultimo, umorale testimone, scrisse questo libro unico e prezioso: una grande satira, che è anche un infinito atto d'amore. Una pagina dopo l'altra, l'intelligenza irrequieta e inclassificabile di Chesterton («Il compito dei progressisti è commettere errori; quello dei conservatori è di impedire che vengano emendati») riporta in vita uno dei grandi momenti della letteratura come l'abbiamo conosciuta, e come continuiamo ad amarla: lasciando spesso graffi, se non piccole ustioni, sulla nostra coscienza di vittoriani postumi, benché in larga parte inconsapevoli.

La testa scambiata

Enzo Restagno
**La testa
scambiata**

Apollinaire fra Picasso e Dora Maar



Enzo Restagno

Il Saggiatore

Prezzo – 18,00

Pagine – 156

Il 5 giugno 1959, a Parigi, una piccola folla si raduna nel giardino accanto all'abbazia di Saint-Germain-des-Prés. Fra i presenti, Jean Cocteau: eccolo declamare versi in attesa dell'evento che tutti aspettano con trepidazione: oggi si inaugura il monumento che Pablo Picasso ha realizzato in onore di Guillaume Apollinaire. All'appello, però, manca proprio Picasso, e con lui Dora Maar. Sono loro i protagonisti di questa storia. Dal 1918, anno in cui il suo fraterno amico Apollinaire era morto, portato via dalla spagnola, l'astro di Picasso aveva iniziato a brillare di luce accecante: non c'era artista più acclamato di lui, in Europa e nel mondo. In quei quarant'anni aveva cambiato stili, case, amici, donne, ma il suo carattere era rimasto lo stesso: irriverente, sulfureo. E così la folla riunita a Saint-Germain, in quel pomeriggio di giugno, si trova davanti una testa in bronzo: bella, bellissima – come avrebbe potuto non esserlo? – e inequivocabilmente femminile.

Eppure nessuno ebbe niente da ridire, e meno di tutti Dora Maar, che di quella testa fu la modella. Dora: la fotografa, l'amica dei surrealisti, la musa di *Guernica* che la brutalità di Picasso aveva trasformato nella *Femme qui pleure*, soggetto straziato della sua produzione a cavallo fra gli anni trenta e quaranta. *La testa scambiata* è la storia delle vicende che legarono questi artisti, amici, amanti; una storia in cui il più potente motore delle sorti umane, l'amore, è declinato in tutte le sue forme, dalle più lievi alle più torbide. Ma *La testa scambiata* è anche la storia dell'arte del Novecento vista attraverso la lente di chi quella storia l'ha tessuta: a raccontarcela è Enzo Restagno, profondo conoscitore degli intrecci infiniti e inestricabili che congiungono vita e arte. Girovagando per la Parigi che vide il genio di Picasso all'opera, osservando con acutezza le sue sculture e i suoi dipinti, Restagno racconta una fiaba moderna, che della fiaba ha i toni drammatici, il valore paradigmatico, ma non il lieto fine.

I cacciatori



Ingar Johnsrud

Einaudi

Prezzo – 21,00

Pagine – 560

I corpi di due uomini vengono ritrovati a breve distanza di tempo. Entrambi sono stati uccisi ed entrambi sono identificati con un ex militare scomparso nel nulla. Ma come può la stessa persona morire due volte? Parallelamente, iniziano a emergere i particolari di una vecchia storia che risale ai tempi dell'ex Unione Sovietica e che adesso rischia di deflagrare. Quanto basta per scuotere le stanze della polizia di Oslo e sbattere in strada tutti i suoi uomini. Fredrik Beier e Kafa Iqbal in testa.

Cronache della discordia



Francesco Marocco

Mondadori

Prezzo – 18,00

Pagine – 288

Gli abitanti di Paludazzo e Montesole si odiano da sempre. Dimenticati dalla storia con la S

maiuscola, abbandonati tra le grinze di un Meridione inaccessibile, avrebbero potuto continuare a covare il loro rancore all'infinito se nei palazzi del potere romano qualcuno non avesse deciso di dare uno scossone alle loro vite. Accorpati nel neonato municipio di Fiumesecco, i due paesi confinanti sono chiamati a eleggere il primo sindaco unificato. La vigilia del voto è agitata da un atavico terrore che serpeggia identico da entrambe le parti: finire sotto il giogo dell'odiato nemico, governati dal candidato dell'altro campanile. Le elezioni preoccupano anche l'ambizioso e opportunista presidente del consiglio, autore di un'epocale riforma elettorale che dovrà sancire inequivocabilmente vincitori e vinti, rendendo finalmente governabile il paese. Ma il granello di polvere capace di inceppare l'ingranaggio in apparenza infallibile uscirà proprio dalle urne di Fiumesecco, portando i riflettori della nazione intera ad accendersi sulle vite, i sogni e le disillusioni dei suoi abitanti. E se nessuno deve osare "unire ciò che Dio ha diviso", come dice il parroco di Paludazzo, solo l'amore testardo e inarrestabile porterà un vento nuovo in quei luoghi. *Cronache della discordia* è un romanzo corale, sentimentale, incalzante, una commedia spassosa e disincantata, un viaggio in un'Italia il cui volto più vero si rivela a volte non nel celebrare la propria festa, ma nel veder rovinata quella degli altri.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >